

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR
ARERA ANNO 2024 PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI ANNO 2024 E RELATIVE SCADENZE.**

L'anno duemilaventiquattro, addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. RIBET ARIANNA	Sì
3. BREUSA Ivano	Sì
4. PEYRONEL Alessandro	Sì (da remoto)
5. SANMARTINO PIERO	Sì
6. FAVETTO Andrea	Sì
7. BREUSA CLAUDIO	Sì
8. QUERCIA ILENIA	Sì
9. CHIAVAZZA GABRIELE	Sì
10. SCONTUS Annalisa	Sì
11. PORPORATO Pier Paolo Ettore	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LACIVITA ROBERTA.

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri Sig.ri: PEYRONEL Alessandro.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:"PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR ARERA ANNO 2024 PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2024 E RELATIVE SCADENZE."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto il Sindaco.

Il Sindaco inizia il suo intervento affermando che, con riferimento all'approvazione del PEF, intervengono due diverse autorità: l'ARERA che stabilisce il metodo per il calcolo dei piani finanziari (da cui conseguono le tariffe rifiuti), successivamente l'azienda erogatrice del servizio (ACEA) che produce un proprio piano dei costi del servizio al Consorzio Acea (ente territorialmente competente) il quale predispone il PEF per l'intero Consorzio e quello specifico di ogni singolo Comune.

L'Assemblea Consortile ha approvato il 26 aprile 2024 l'aggiornamento del PEF per le annualità 2024/2025. Il PEF 2024 è aumentato rispetto al PEF 2023 e questo aumento è ascrivibile al fatto che il nuovo metodo di calcolo ARERA voci di costo, in particolare i cosiddetti impianti minimi che non sarebbero imputabili ai Comuni.

Purtuttavia, i Comuni, e quindi anche il Comune di Pomaretto, devono limitarsi a prendere atto di quanto stabilito dalle autorità succitate, non avendo margini di discrezionalità, ma avendo l'obbligo di applicare le tariffe approvate.

L'aumento delle tariffe è del 9,6 %, consentito dall'autorità ARERA, la restante parte è a carico del Bilancio Comunale. Il PEF relativo all'anno 2025 subirà ulteriori aumenti, sul quale intendiamo chiarire e scorporare ogni spesa che va a costituire l'intero ammontare del PEF.

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n.160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre:

- l'art.1, comma 1, della Legge n.481/1995;
- l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffari o per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga...'”(lett.f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..."(lett.h);

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;
- la deliberazione n. 57/2020/rif;
- la deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che: - “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario trasmesso in data 29.04.2024 dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 MTR – 2 ammonta per l’annualità 2024 ad € 116.585,00;

EVIDENZIATO, quindi, che:

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R[1] lo stesso ammonta complessivamente ad € 113.687,00;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2);

VISTO il Piano Economico Finanziario 2024 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento;

VISTO l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2024 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno in corso pari ad € 116.585,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 9.327,00
COSTI VARIABILI € 107.258,00

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in 71,42 % a carico delle utenze domestiche e 28,58% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 26.04.2023, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2023, e ritenuto di confermare la medesima ripartizione fra quota fissa e quota variabile:

Utenze domestiche	Quota fissa	92%	Quota variabile	74,80%
Utenze non domestiche	Quota fissa	8%	Quota variabile	25,20%

CONSIDERATO che il totale PEF lordo IVA pari a 116.585,00 viene garantito dalla copertura del 100% a carico degli utenti;

RITENUTO di mantenere inalterata la ripartizione fra costi fissi e costi variabili per l'anno 2024, garantendo il gettito totale per la copertura al 100 da parte degli utenti del PEF 2024;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi opportuno approvare il piano finanziario al fine di predisporre le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2024;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

VISTI: - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI, inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

DATO ATTO che il termine originario, previsto dall' articolo 3, co. 5-quinquies del DL 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, è stato così differito:

- il DL 39/2024, convertito in Legge n.67 del 23.05.2024, art.7, comma 7-quater, ha differito il termine del 30/04 al 30/06/2024;

- l'emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, ha nuovamente prorogato il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI al 20 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2024 -2025, e la relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024;

- 4) di quantificare in € 116.585,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 7) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente;
- 9) di stabilire le scadenze della TARI come segue:

n. 02 rate: 30.09.2024	acconto
02.12.2024	saldo o unica soluzione
- 10) di revocare la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 23.04.2024 avente ad oggetto: Piano Economico Finanziario PEF MTR ARERA anno 2024 presa d'atto ed approvazione piano economico finanziario e delle tariffe della componente TARI anno 2024 e relative scadenze;
- 11) di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LACIVITA ROBERTA